Città di Lucca

Amministrazione comunale

07 - Ambiente e Sviluppo Economico - Dirigente

COMUNE DI LUCCA
Protocollo N.0189870/2026 del 21/10/2026 - 9.4.1
Firmatario: MARIO PARDINI
Documento Principale
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, stampata da il giorno 22/10/2026 attraverso il software gestionale in uso

Ordinanza n. 2394 del 21/10/2026

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA ARMI BIANCHE E COLTELLI DI QUALSIASI GENERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DI LUCCA COMICS AND GAMES, FIERA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO , DEL FILMS DI ANIMAZIONE, DELL' ILLUSTRAZIONE E DEL GIOCO IN PROGRAMMA NEL CENTRO STORICO DI LUCCA DAL 28 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2026

IL SINDACO

Premesso che:
dal giorno 28 ottobre al 1 novembre 2026 avrà luogo la Fiera Internazionale del Fumetto , del Film di Animazione, dell'Illustrazione e del Gioco denominata "***LUCCA COMICS AND GAMES***";

- al riguardo la Questura di Lucca con nota del 05/10/2026 prot n. 177112 ha richiesto l'emissione di apposito provvedimento rivolto agli esercizi commerciali, anche temporanei (*temporary store)* presenti all'interno del Centro Storico di Lucca, di divieto nei giorni della rassegna di vendita di armi bianche e coltelli di qualsiasi genere, ad eccezione di:
a) simulacri e riproduzione ornamentali privi di punta e filo tagliante purché vengono trasportati in confezioni da viaggio;
b) coltelli evidentemente finalizzati alle attività domestiche;

considerato che le misure richieste dalla Questura di Lucca rivestono importanza al fine di garantire la sicurezza dei frequentatori della rassegna;

dato atto che il potere di ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione ai sensi dell'art. 54 comma 4 del del D.lgs 267/2000;

quanto sopra premesso ritenuto di disporre:

- ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il divieto di vendita agli esercizi commerciali, anche temporanei (*temporary store*) presenti all'interno del Centro Storico di Lucca nei giorni dal 28 ottobre al 1 novembre 2026, di:

1) vendita di armi bianche e coltelli di qualsiasi genere, ad eccezioni di:

a) simulacri e riproduzione ornamentali privi di punta e filo tagliante purché vengono trasportati in confezioni da viaggio;
b) coltelli evidentemente finalizzati alle attività domestiche;

visti:

- il D.L.gs 267/2000, recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ;*

- la circolare del Ministro dell'Interno, dipartimento di Pubblica Sicurezza, n.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni;

- la richiesta pervenuta dalla Questura di Lucca prot. 177112 del 05/10/2026,

COMUNE DI LUCCA
Protocollo N.0189870/2026 del 21/10/2026 - 9.4.1 U
Firmatario: MARIO PARDINI
Documento Principale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, stampata da il giorno 22/10/2026 attraverso il software gestionale in uso

ORDINA

ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in occasione della Fiera Internazionale "***LUCCA COMICS AND GAMES"*** in programma in Lucca dal 28 ottobre al 1 novembre 2026 il divieto agli esercizi commerciali ubicati nel centro storico, anche temporanei (*temporary store*) di:

1) vendita di armi bianche e coltelli di qualsiasi genere, ad eccezioni di:

a) simulacri e riproduzione ornamentali privi di punta e filo tagliante purché vengono trasportati in confezioni da viaggio;
b) coltelli evidentemente finalizzati alle attività domestiche;

significa che:

- della emissione della presente ordinanza è stata data comunicazione al Prefetto;

dispone

-che ai sensi dell'art 7 L. 241/1990, sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento in ragione delle quali si omette la comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto anche dell'ampio numero dei possibili destinatari, in ogni caso al fine di garantire la massima pubblicizzazione del provvedimento, lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nell'apposita sezione di *"Amministrazione Trasparente"*, trasmesso agli organi di informazione locale, trasmessa alle Associazioni di Categoria ;

- la presente ordinanza venga trasmessa alla Questura, alla Prefettura, al Comando della Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento;

avverte

- l'accertato mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale addetto all'esercizio commerciale, oltre alle possibili ed eventuali conseguenze penali, è sanzionato ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 bis, del D.lgs 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;

- che nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini e alle condizioni previste dal D.Lgs 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971;

IL SINDACO
MARIO PARDINI / ArubaPEC S.p.A.